

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2641/93 DELLA COMMISSIONE**

del 27 settembre 1993

**che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di mele originarie del Sudafrica, e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 2584/93**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 638/93<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,

considerando che l'articolo 25, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1035/72 prevede che, se il prezzo d'entrata di un prodotto importato in provenienza da un paese terzo si mantiene per due giorni di mercato consecutivi ad un livello inferiore di almeno 0,6 ECU a quello del prezzo di riferimento, sia istituita, salvo casi eccezionali, una tassa di compensazione per la provenienza in causa; che tale tassa deve essere pari alla differenza tra il prezzo di riferimento e la media aritmetica dei due ultimi prezzi d'entrata disponibili per detta provenienza;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1640/93 della Commissione, del 28 giugno 1993, che fissa, per la campagna 1993/1994, i prezzi di riferimento delle mele<sup>(3)</sup>, fissa per questi prodotti della categoria di qualità I il prezzo di riferimento a 43,98 ECU per 100 kg netti per il mese di settembre 1993;

considerando che il prezzo d'entrata per una provenienza determinata è pari al corso più basso o alla media dei corsi rappresentativi più bassi constatati per il 30 % almeno dei quantitativi della provenienza in causa commercializzati sulla totalità dei mercati rappresentativi per i quali sono disponibili i corsi, previa deduzione da tale corso o da tali corsi dei dazi e delle tasse di cui all'articolo 24, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1035/72; che la nozione di corso rappresentativo è definita all'articolo 24, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1035/72;

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2118/74 della Commissione<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 249/93<sup>(5)</sup>, i corsi da prendere in considerazione devono essere<sup>(1)</sup> GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 69 del 20. 3. 1993, pag. 7.<sup>(3)</sup> GU n. L 157 del 29. 6. 1993, pag. 8.<sup>(4)</sup> GU n. L 220 del 10. 8. 1974, pag. 20.<sup>(5)</sup> GU n. L 28 del 5. 2. 1993, pag. 45.

constatati sui mercati rappresentativi o, in determinate condizioni, su altri mercati;

considerando che, per le mele originarie del Sudafrica, il prezzo d'entrata così calcolato dà luogo alla fissazione di una tassa di compensazione di importo superiore a quello stabilito nel regolamento (CEE) n. 2584/93 della Commissione, del 21 settembre 1993, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di mele originarie del Sudafrica<sup>(6)</sup>;

considerando che, a norma dell'articolo 26, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1035/72, occorre pertanto fissare una nuova tassa di compensazione ed abrogare il regolamento (CEE) n. 2584/93;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio<sup>(7)</sup>, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione<sup>(8)</sup>,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

All'importazione di mele (codici NC 0808 10 31, 0808 10 33, 0808 10 39, 0808 10 51, 0808 10 53, 0808 10 59, 0808 10 81, 0808 10 83 e 0808 10 89) originarie del Sudafrica è riscossa una tassa di compensazione il cui importo è fissato a 7,50 ECU per 100 kg netti.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 28 settembre 1993.

Il regolamento (CEE) n. 2584/93 è abrogato alla stessa data.

<sup>(6)</sup> GU n. L 237 del 22. 9. 1993, pag. 16.<sup>(7)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.<sup>(8)</sup> GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.